

Art. 3.9 - Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Il P.R.G.I. definirà il volume ricostruibile, comunque non superiore a quello preesistente, e potrà indicare l'ingombro planimetrico entro il quale lo S.U.E. dovrà prevedere i nuovi allineamenti, nonché l'altezza max dell'edificio.